

Maggio 2019

Proposta emendamenti al D.L. 34/2019 (decreto crescita) – AC 1807

Articolo 12 – Fatturazione elettronica Repubblica San Marino

Testo della proposta

1. Nella rubrica dell'articolo 12 sostituire il testo "Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino" con "Semplificazioni in materia di fatturazione elettronica".
2. Nel comma 1 sostituire le parole "sono eseguite in via elettronica" con "possono essere eseguite in via elettronica".
3. All'articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs n. 127/2015 dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: "Per il 2019 la trasmissione può essere effettuata al più tardi entro il 28 febbraio 2020. A partire dal 2020 la trasmissione può essere effettuata al più tardi entro gli stessi termini trimestrali di cui all'art. 21-bis del D.L. 78/2010".
4. All'articolo 1 del D.Lgs n. 127/2015, dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti commi: "**3-quater.** Per le fatture ricevute nella modalità di cui al comma 3, emesse fino al 31/12/2019, le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 5 e 6, e dell'articolo 74, commi 7 e 8, del DPR n. 633/72, si considerano assolte alternativamente: a) attraverso un documento da emettere secondo le modalità del citato comma 3 che richiami gli estremi della fattura ricevuta e i dati dell'integrazione secondo modalità da individuare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate; b) attraverso l'annotazione effettuata ai sensi dell'articolo 23 o 24 nonché, ai fini della detrazione, articolo 25 del DPR n. 633/72. I soggetti che intendono avvalersi delle semplificazioni di cui all'articolo 4 possono avvalersi esclusivamente della modalità di cui alla lettera a). **3-quinquies.** Dal 1° gennaio 2020, ferma restando l'applicazione dell'inversione contabile, le fatture relative alle operazioni di cui al comma precedente vanno emesse esponendo anche l'Iva, in analogia alla disciplina dello split payment, secondo le modalità da individuare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. **3-sexies.** Con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Dogane, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, sono apportate integrazioni alle regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche nonché per la trasmissione delle operazioni transfrontaliere affinché per le operazioni effettuate dal 1/1/2021 gli operatori possano scegliere di ottemperare agli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 6, del D.L. 331/93 attraverso la fatturazione elettronica per le cessioni intracomunitarie e le prestazioni rese nonché attraverso la trasmissione di cui al comma 3-bis per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi purché effettuata mensilmente entro il giorno 25 del mese successivo."

Motivazioni

Gli emendamenti proposti **non richiedono coperture erariali** trattandosi di misure procedurali volte a semplificare gli adempimenti in materia di fatturazione elettronica e comunicazioni annesse.

Fatturazione elettronica con San Marino

L'emendamento, con il **comma 2**, introduce la facoltà (e non l'obbligo) di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti da/verso San Marino al fine di eliminare il conflitto con la Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018 che ha autorizzato l'Italia ad introdurre la fatturazione elettronica in deroga agli articoli 218 e 232 della Direttiva 2006/112/CE limitatamente ai rapporti fra soggetti stabiliti diversi da quelli in franchigia.

Esterometro

Lo spesometro generalizzato (quello semestrale) di cui all'art. 21 del D.L. 78/2010 è stato eliminato per le operazioni effettuate dal 2019 (art. 1, comma 916, L. 205/2017) ma la versione mensile (art. 1, comma 3-bis, D.Lgs 127/2015) ancorché circoscritta alle fatture (analogiche) emesse e ricevute verso e da soggetti non stabiliti (esterometro) appesantisce eccessivamente l'operatività degli operatori. Dodici comunicazioni (a cui peraltro vanno aggiunte le 4 nuove scadenze per il versamento del bollo delle e-fatture introdotte dal DM 28/12/2018) sono troppe e la scadenza è ingestibile. La questione è tutt'altro che banale tanto nelle aziende quanto - ancora peggio - negli studi professionali (tenuta contabilità in outsourcing) poiché la presenza di acquisti da non residenti (si pensi a quelli effettuati via internet) viene spesso intercettata attraverso l'analisi degli estratti conti di banca e carte di credito che non sono così velocemente disponibili/recuperabili (il cartaceo non è disponibile prima di 15/20 giorni dalla fine del mese) e detta attività non può che passare per il coinvolgimento del contribuente interessato cui chiedere la stessa cosa 12 volte l'anno (magari per operazioni di scarso importo).

Il **comma 3** dell'emendamento si propone pertanto l'introduzione della possibilità, per il 2019, di effettuare la trasmissione al più tardi entro il 28/02/2020 giacché, in questa prima fase, la trasmissione mensile non ha alcuna utilità nella logica delle precompilate di cui all'art. 4 del D.Lgs 127/2015 le cui elaborazioni non saranno comunque significative e sufficientemente attendibili fino a quando non sarà a regime anche la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Dal 2020 la periodicità dell'esterometro verrebbe invece adeguata a quella trimestrale prevista per le comunicazioni delle liquidazioni periodiche.

Operazioni in reverse charge interno

Il **comma 4** dell'emendamento, per la parte in cui si propone l'introduzione del **comma 3-quater**, mira a risolvere la criticità legata al fatto che il cessionario/committente che riceve fatture elettroniche relative ad operazioni in reverse charge non può integrare le fatture stesse (con aliquota ed Iva) come sarebbe richiesto dall'art. 17 comma 5 e dall'art. 74 comma 7 del DPR 633/72. La fattura elettronica non è infatti modificabile pena il venir meno del requisito dell'integrità di cui art. 21 del DPR 633/72. Per risolvere a regime (dal 2020) detta criticità, il **comma 3-quinquies**, prevede che il fornitore emetta fattura esponendo l'Iva secondo modalità simili a quelle attualmente previste dallo split-payment (da individuare con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate).

Intrastat

Con il **comma 4** dell'emendamento, per la parte in cui si propone l'introduzione del **comma 3-sexies** dell'art. 1 del D.Lgs 127/2015, si chiede all'Agenzia delle Entrate, di concerto con Agenzia delle Dogane e d'intesa con l'Istat di implementare, a partire dal 2021, le specifiche tecniche della fatturazione elettronica e dello spesometro con i dati (nomenclatura combinata delle merci e codice CPA servizi da agganciare agli articoli) che, laddove introdotti, consentiranno una spontanea e automatica gestione rispettivamente "giornaliera" (per la FE) e mensile (per l'esterometro) dei dati relativi alle operazioni intracomunitarie. Tali accorgimenti potrebbero infatti consentire attraverso la fattura elettronica attiva (codice destinatario XXXXXXXX) di evitare non solo l'esterometro (come già prevede il provvedimento AdE del 30/4/2018 § 9) ma anche degli elenchi Intra 1. Dal lato acquisti, invece, non potendo attualmente pretendere fattura elettronica dal fornitore comunitario, l'esterometro integrato potrà egualmente garantire la sostituzione degli Intra 2 unificando quindi (per i mensili) i due adempimenti (esterometro ed Intrastat), a condizione che il cliente trasmetta i dati entro il 25 del mese successivo anziché entro la fine del mese. L'Istat, in questi casi, potrebbe quindi ricevere i dati dall'AdE anche ben prima delle attuali scadenze.